

Civile Ord. Sez. L Num. 24231 Anno 2026
Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA
Relatore: CINQUE GUGLIELMO
Data pubblicazione: 29/07/2026

Oggetto

**Pubblico
impiego
Comparto
Sanità -
Servizio Mensa
Indennità
Sostitutiva
Lavoratori
Turnisti**

R.G.N. 11150/2025

Cron.

Rep.

Ud. 02/07/2026

CC

ORDINANZA

sul ricorso 11150-2025 proposto da:

AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO "SAN GIOVANNI ADDOLORATA", in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO MORCAVALLO;

- ricorrente -

contro

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 1006/2025 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/03/2025 R.G.N. 2724/2024;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2026 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

Fatti di causa

1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 1006/2025, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato il diritto degli odierni controricorrenti al riconoscimento del servizio mensa per i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere e, per l'effetto, aveva condannato l'Azienda Complesso Ospedaliero "San Giovanni-Addolorata" al pagamento delle somme rispettivamente determinate in favore di ciascun lavoratore.
2. I giudici di seconde cure hanno rilevato che il riconoscimento del buono pasto presentava funzione assistenziale e non retributiva, per cui si poneva fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 2948 cod. civ. operante per le pretese retributive; inoltre, ai fini del riconoscimento delle pretese dei lavoratori, dipendenti turnisti dell'Azienda Ospedaliera citata e che non avevano fruito del servizio mensa o sostitutivo a spese dell'azienda nei periodi superiori alle sei ore di lavoro, hanno richiamato la giurisprudenza di legittimità in materia.
3. Avverso la sentenza di secondo grado l'Azienda Complesso Ospedaliero "San Giovanni-Addolorata" ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui gli intimati hanno resistito con controricorso.
4. Le parti hanno depositato memorie.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la *"Violazione ovvero falsa o comunque erronea applicazione dell'art. 2948, n. 4, seconda ipotesi, cod. civ."*, atteso che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto

operante il termine decennale di prescrizione anziché quello quinquennale, sebbene le domande risarcitorie riguardassero l'omessa erogazione di un contributo da pagarsi a giornata, in corrispondenza con l'effettivo svolgimento del servizio, o, al più e secondo l'uso normale, a cadenza mensile in corrispondenza con il pagamento della retribuzione e l'emissione della busta-paga.

2. Il motivo è infondato.

La gravata sentenza è in linea con quanto affermato da questa Corte (Cass. n. 20250/2024) che, con riferimento al termine prescrizione applicabile, ha precisato -sulla premessa che il riconoscimento del buono pasto presenta funzione assistenziale e non retributiva (Sez. L - Ordinanza n. 8968 del 31/03/2021; Sez. L - Sentenza n. 5547 del 01/03/2021; Sez. L - Sentenza n. 31137 del 28/11/2019), ponendosi quindi al di fuori dell'ambito di applicazione dall'art. 2948 c.c., operante invece per le pretese retributive- che proprio la natura assistenziale del riconoscimento del buono pasto ed il suo connettersi alla tutela del benessere psicofisico dei lavoratori e, quindi alla salute dei medesimi, conduce alla logica conseguenza per cui il mancato riconoscimento del diritto alla pausa per il pasto ed al meccanismo sostitutivo del relativo buono si traduce in una forma di incidenza sulla salute dei lavoratori, determinando quindi quella che va qualificata come pretesa risarcitoria per violazione dell'art. 2087 cod. civ. (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 31919 del 28/10/2022 Cass. Sez. L, Sentenza n. 10414 del 06/05/2013), con conseguente applicazione del termine previsto in tema di illecito contrattuale.

3. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la "*Violazione ovvero falsa o comunque erronea*

applicazione dell'art. 27, comma 4, del c.c.n.l. 2016-2018 e dell'omologo art. 43, comma 4, del c.c.n.l. 2019-2021, applicabili ratione temporis ed incidenti anche sulla interpretazione delle disposizioni negoziali anteriori, anche in relazione agli art. 1362 e 1363 cod. civ.", atteso che la Corte territoriale, in modo incongruo rispetto al dato letterale e al sistema delineato dalla disciplina negoziale collettiva, aveva erroneamente ignorato che l'articolazione oraria prevista per l'attribuzione del diritto alla fruizione del servizio di mensa era differente da quella allegata dalle parti originarie ricorrenti, laddove, in particolare, la sovrapposizione tra la pausa lavorativa e l'interruzione dell'orario di lavoro per lo spostamento in mensa era negozialmente ed espressamente prevista per i soli lavoratori non turnisti e, tra questi, per i lavoratori che operavano con orario giornaliero fisso e scisso in due segmenti separati da un intervallo, collocato fuori dall'orario di lavoro, ed era invece incompatibile con lo svolgimento del lavoro infermieristico in turno, oltre che non prevista con riferimento alla prestazione non in turno ma ad orario giornaliero fisso e ininterrotto.

4. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la *"Violazione ovvero falsa o comunque erronea applicazione dell'art. 27, comma 4, del c.c.n.l. 2016-2018 e dell'omologo art. 43, comma 4, del c.c.n.l. 2019-2021, nonché degli art. 106, commi 1 e 3, del c.c.n.l. per il triennio 2019-2021, dell'art. 86, comma 12, del c.c.n.l. per il triennio 2016-2018 e dell'art. 44, commi 3 e 11, del c.c.n.l. del 1995, tutti anche in relazione agli art. 1218, 1362 e 1363 cod. civ."*, atteso che la Corte territoriale aveva erroneamente attribuito il diritto alla fruizione della mensa anche in riferimento allo svolgimento di turni notturni, in distonia: con l'individuazione

negoziale dell'articolazione oraria connotante l'attribuzione del diritto alla fruizione del servizio di mensa a carico aziendale; con la configurazione dell'istituzione del servizio e dei relativi limiti quale oggetto dell'autonomia aziendale, cui è dunque rimessa la determinazione anche sull'istituzione o non istituzione del servizio di mensa in orario notturno; con la previsione delle indennità contrattuali volte a compensare l'inutilizzabilità in tempo notturno di servizi normalmente disponibili in orario diurno.

5. I suddetti motivi, da trattare congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati.

L'Azienda ricorrente non ha offerto elementi nuovi, idonei a confutare l'orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità, qui richiamato anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., relativo all'interpretazione delle norme della contrattazione collettiva del comparto sanitario in materia di diritto alla fruizione, da parte del lavoratore, del servizio mensa o delle modalità sostitutive eventualmente previste.

Tale orientamento ha affermato i seguenti principi.

L'attribuzione del buono pasto è un'agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio.

Essa è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato,

restando irrilevanti la durata di tali intervalli e il fatto che l'orario di lavoro sia articolato in turni (v., a partire da Cass., Sez. L, Sentenza n. 5547 del 01/03/2021, tra le altre Cass., Sez. L, Ordinanza n. 32113 del 31/10/2022, Ordinanza n. 9206 del 03/04/2023, Ordinanza n. 22478 del 08/08/2024). Si tratta di un indirizzo che ha interpretato l'art. 29 del c.c.n.l. del comparto Sanità del 20 settembre 2001, anche come modificato dall'art. 4 del c.c.n.l. comparto Sanità del 31 luglio 2009 e che deve essere mantenuto fermo anche per i segmenti di attività lavorativa prestata sotto la vigenza dell'art. 27, comma 4, c.c.n.l. comparto Sanità 2016-2018 del 21 maggio 2018 e dell'art. 43, comma 4, c.c.n.l. 2019-2021 del 2 novembre 2022.

La lettura fornita dalla ricorrente di tali due ultime previsioni non può essere condivisa.

È vero che esse hanno escluso il diritto dei lavoratori turnisti a fruire di una pausa di trenta minuti, conservando loro la durata della pausa di soli dieci minuti, ma in tal modo esse non hanno certo inteso escludere per i turnisti il diritto alla fruizione del servizio mensa; esso, infatti, matura non in funzione della durata della pausa, ma dell'orario di lavoro, che, ove superi le sei ore continuative ex art. 8 del d.lgs. n. 66 del 2003, dà diritto a una pausa e dunque a fruire del servizio mensa, anche eventualmente in una delle modalità sostitutive stabilite dall'Azienda, prima dell'inizio dell'orario o dopo la sua cessazione.

Né rileva che i lavoratori siano infermieri turnisti, poiché l'esistenza di un obbligo datoriale di assicurare ai lavoratori certe pause, non significa di certo che ciò renda inevitabile che tutti quei lavoratori abbandonino contestualmente il servizio, lasciando i malati privi di assistenza; è infatti

evidentemente obbligo dell'ente di gestione di ciascun servizio sanitario fare in modo che quelle pause siano godute in modo che ciò non si verifichi, attraverso un opportuno calibrarsi dei turni e degli orari degli addetti (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 23370 del 16/08/2025).

Ciò vale evidentemente a disattendere anche il terzo motivo, poiché i principi così affermati, nell'attribuire il diritto alla fruizione del servizio mensa a prescindere dal momento in cui, prima, durante o dopo il turno, esso possa essere fruito, si estendono ai turnisti notturni.

Né può essere condivisa l'affermazione per cui l'indennità specifica di cui godono i dipendenti in turno notturno sia funzionale a compensare non soltanto la maggiore gravosità del lavoro in quelle ore, ma anche la «normale assenza, nel periodo notturno, della disponibilità di servizi ordinariamente apprestati in ambito diurno, tra i quali quello di somministrazione dei pasti».

Di tale finalità ulteriore non vi è traccia nelle disposizioni della contrattazione collettiva citate dal ricorrente, le quali si limitano, e non sempre, a far riferimento al disagio derivante al personale turnista come tale dalla particolare articolazione di lavoro e a prevedere un'indennità aggiuntiva quando il turno sia notturno, ma non menzionano l'impossibilità di fruire del servizio mensa.

Quanto al richiamo all'articolazione dell'orario di lavoro, è evidente che, nel contesto di disposizioni dedicate ai turni e al lavoro notturno e festivo, esso va inteso in termini diversi da quello operato nelle disposizioni relative al servizio mensa, dove esso vuole riferirsi semplicemente alla durata del turno, non inferiore a sei ore continuative, e non alla sua distribuzione nell'arco della giornata o della settimana.

Né l'indirizzo sin qui riassunto si pone in contrasto con altri precedenti di questa Corte, citati dal ricorrente, i quali avevano affermato il diverso principio per cui né la legge né la contrattazione collettiva attribuiscono ai lavoratori un diritto alla istituzione della mensa da parte del datore di lavoro (Cass., Sez. L, Sentenza n. 16736 del 02/01/2012, Sentenza n. 25192 dell'08/11/2013).

Tali precedenti sono pienamente conciliabili con l'indirizzo qui ribadito, il quale presuppone come avvenuta da parte dell'azienda la (eventuale e non obbligatoria) istituzione del servizio mensa, con le sue modalità sostitutive.

6. La sentenza impugnata deve dirsi, pertanto, anche sotto questo profilo, conforme a diritto.
7. Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la *"Violazione ovvero falsa o comunque erronea applicazione dell'art. 27, comma 4, del c.c.n.l. 2016-2018 e dell'art. 43, comma 4, del c.c.n.l. 2019-2021, applicabili ratione temporis ed incidenti anche sulla interpretazione delle disposizioni negoziali anteriori, anche considerati in relazione all'art. 8 del decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66"*, atteso che la Corte territoriale, pur considerando come presupposto della fruizione del servizio di mensa con contributo aziendale lo svolgimento di lavoro giornaliero continuativo superiore alla sesta ora, aveva accolto le domande dei lavoratori Majolino e Diamanti con riguardo a turni lavorativi che, secondo le stesse prospettazioni attoree, non eccedevano le sei ore consecutive.
8. Il motivo non è meritevole di accoglimento per plurimi profili di inammissibilità.

In primo luogo, perché non sono specificati e riportati gli atti da cui rilevare il non superamento delle sei ore rispetto ai

turni espletati dai lavoratori Majolino e Diamanti; in secondo luogo, perché nel caso in cui si lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, è indispensabile che il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass. Sez. Un. n. 17931/2013), come nel caso in esame, in cui si è invocato unicamente il vizio di cui all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.; in terzo ed ultimo luogo, perché le censure contestano accertamenti di fatto, non sindacabili in sede di legittimità, in una ipotesi processuale di cd. "doppia conforme".

9. Con il quinto motivo, proposto in via subordinata ai primi tre, si denuncia, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la *"Violazione ovvero falsa o comunque erronea applicazione degli art. 1223 e 1226 cod. civ., anche in relazione all'art. 29, comma 3, del c.c.n.l. del 2001, non modificato successivamente"*, atteso che la Corte territoriale, nell'individuare e quantificare il contenuto dell'eventuale spettanza risarcitoria, avrebbe dovuto procedere all'elisione della porzione di retribuzione percepita da ciascuna parte odierna intimata per il periodo di incontrovertita fruizione della pausa, di cui si assumeva la dovuta destinazione alla consumazione del pasto in mensa, detta destinazione presupponendo la collocazione fuori dall'orario di lavoro retribuito, sicché la correlata retribuzione, erogata per dato incontrovertito e documentato, non sarebbe spettata se detta frazione di orario fosse stata destinata allo spostamento e alla permanenza in mensa.

10. Il motivo è infondato.

Il diritto all'indennità sostitutiva della mensa spetta, come si è detto, a tutti i lavoratori che svolgano la loro attività lavorativa per almeno sei ore continuative e che, per tale ragione, abbiano diritto a un intervallo non lavorato.

La fruizione di tale intervallo – che, come detto, non è retribuito ed è destinato alla consumazione del pasto all'interno o all'esterno dell'azienda, con la possibilità, per i lavoratori turnisti che abbiano una pausa non sufficiente a tale scopo, di farlo prima o dopo il turno – non priva il lavoratore turnista del diritto a godere delle più brevi pause retribuite eventualmente previste dalla contrattazione collettiva e destinate precipuamente al recupero delle energie lavorative nel contesto del lavoro articolato in turni. Nessuna elisione o compensazione è pertanto ipotizzabile tra voci (indennità sostitutiva del servizio mensa e retribuzione della pausa intralavorativa) che hanno natura e funzioni disomogenee.

11. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 5.200,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali del 15% e agli accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-*quater* dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a

titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso,
a norma del cit. art. 13, comma 1-*bis*, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2026.

La Presidente

Annalisa Di Paolantonio